

L'anticipazione bancaria



Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti
Corso di *Diritto Bancario*
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

Avvertenza

- ❖ Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- ❖ Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

Indice

- ❖ Nozione e disciplina
- ❖ La natura giuridica
- ❖ L'oggetto della garanzia
- ❖ L'estinzione del rapporto
- ❖ Disciplina fallimentare

Nozione e disciplina (1/2)

- E' un contratto tipico (artt. 1846-1851 c.c.) mediante il quale la banca **anticipa** parte del valore di **merci o titoli** all'anticipato che vengono consegnati in **pegno** alla banca con **facoltà di ritirarli previo rimborso proporzionale** in modo da mantenere costante il rapporto tra valore dei beni ed il credito restitutorio.
- E' un vero finanziamento in quanto la banca consegna denaro che diviene di proprietà del cliente. I beni in pegno sono agevolmente stimabili e divisibili. Il rapporto tra valore beni e anticipo è detto **scarto**. Se tale valore cala di oltre 1/10 la banca può chiedere un supplemento.
- **Anticipazione propria**: beni individuati con divieto di disporre (art. 1846). **Anticipazione impropria**: beni non individuati o se individuati è pattuita la disponibilità alla banca (art. 1846, ult. parte). **Anticipazione con pegno irregolare** (art. 1851).
- Beni devono essere assicurati (art. 1847).
- Si utilizza questo contratto per approvvigionarsi presso Banca d'Italia (anticipazione della banca centrale o anticipazione passiva).

...segue →


Nozione e disciplina (2/2)

- Il **d.lgs. 170/04** regola le **garanzie finanziarie** (cioè aventi ad oggetto attività finanziarie con l'esclusione delle merci) volte a tutelare obbligazioni finanziarie (obbligazioni di pagamento di una somma di denaro o la consegna di strumenti finanziari) sempre che le **parti non siano persone fisiche**.
- Pertanto, se l'anticipazione bancaria ha per oggetto attività finanziarie e l'anticipato non sia persona fisica, la citata legge prevede che
 - a) la banca può escutere la garanzia anche se il debitore è sottoposto a procedura concorsuale,
 - b) l'atto costitutivo della garanzia non è soggetto a revocatoria anche se successiva all'apertura della procedura se la banca dimostra che non conosceva insolvenza,
 - c) in caso di rotatività della garanzia la data di costituzione si intende quella originaria,
 - d) l'integrazione della garanzia si intende rilasciata contestualmente al debito garantito,
 - e) la banca può disporre dei beni in garanzia (l'anticipazione propria si trasforma in impropria o con pegno irregolare).

La natura giuridica (1/2)

- La finalità del contratto è di ottenere l'anticipata liquidazione del valore dei beni acquistati in attesa di rivenderli, utilizzando il finanziamento concesso per pagare il prezzo di acquisto.
- Pur avendo elementi del mutuo e della pegno l'anticipazione è un **contratto unico complesso**, al quale si possono applicare per analogia le norme del mutuo. E' un contratto reale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, di durata.
- L'anticipazione è semplice quando prevede una sola erogazione (contratto reale). L'anticipazione in conto corrente prevede più utilizzi e ripristini (diventa contratto consensuale).

...segue



La natura giuridica (2/2)

- L'anticipazione è diversa dal **mutuo pignoratizio**: l'anticipato può restituire quando vuole e pro rata, mentre nel pegno a garanzia di un mutuo vale **indivisibilità del pegno** (art. 2799 c.c.). Inoltre, nel pegno la banca può chiedere l'integrazione solo in presenza di eventi che incidono sulla materialità dei beni (**perimento o deterioramento**) e rendano la **garanzia insufficiente**, nell'anticipazione la diminuzione è anche sul valore e non è richiesto che la garanzia diventi insufficiente, ma basta che cali di 1/10 rispetto al valore iniziale.
- Diversità tra **apercredito pignoratizio**: nell'anticipazione il cliente può ritirare i beni in garanzia proporzionalmente al diminuire del debito, mentre nell'apercredito pignoratizio no; se la garanzia diminuita non è integrata la banca vende i beni, mentre nell'apercredito la banca può ridurre il fido. Non va confusa con anticipazione sbf di effetti che non vengono costituiti in pegno, ma consegnati per l'incasso.

L'oggetto della garanzia

- Oggetto dell'anticipazione possono essere merci, cioè cose mobili fungibili aventi prezzi di mercato. Le banche preferiscono beni non deperibili, facilmente conservabili presso la banca o presso magazzini (salvo pegno su prosciutti che si attua con marchio senza spossessamento) e facilmente negoziabili.
- Possono essere **titoli rappresentativi di merci e titoli di credito incorporanti il diritto alla consegna delle merci**: polizza di carico, lettera di trasporto, fede di deposito, nota di pegno, e certificati UTIF (ufficio tecnico imposta fabbricazione).
- Possono essere **titoli di credito**, sia emessi in serie che individuali (libretti di deposito, cambiali...). Se i titoli di credito sono strumenti finanziari e sono destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati o sono diffusi tra il pubblico devono essere dematerializzati. Anche i titoli dematerializzati possono essere oggetto dell'anticipazione bancaria.

L'estinzione del rapporto

- Nell'anticipazione propria la banca deve restituire i beni pignati.
- Nell'anticipazione impropria la banca potrà trattenere i beni fino alla concorrenza del suo credito e restituire la differenza.
- Nell'anticipazione garantita da pegno irregolare (art. 1851) al momento della scadenza del credito si attua compensazione legale (la banca non deve vendere i beni perchè sono già suoi) e rimane l'obbligo di consegnare beni (nel loro tantundem) per la sola eccedenza.
- Il pegno irregolare è negozio accessorio e può garantire crediti diversi, mentre l'anticipazione impropria è unico negozio autonomo al quale non si applicano gli art.1849 (ritiro titoli e merci) e 1850 (diminuzione garanzia). Nell'anticipazione bancaria impropria non si ha compensazione legale, ma solo contabile in quanto manca l'autonomia dei rapporti costituenti la fonte delle poste da compensare.

Disciplina fallimentare

- Nel caso di fallimento dell'anticipato se l'anticipazione è regolata in conto corrente si scioglie (art. 78 l.f.), salvo l'esercizio provvisorio (art. 104 l.f.).
- Sono esenti da revocatoria le rimesse in conto corrente o se il rimborso avviene in unica soluzione (anticipazione bancaria semplice non regolata in c/c) rientrando nell'ambito di un servizio reso da impresa bancaria e pagato nei termini d'uso (art. 67, 3c, lett. A).
- La domanda di ammissione al passivo deve essere fatta dalla banca nelle anticipazioni, mentre non la deve fare nel caso di pegno irregolare in quanto il credito è già estinto in base alla compensazione ex art. 56 l.f.